

Comune di CASTEL GABBIANO (Prov. CR)

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 15 del Reg.

Data 23.08.2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 9 , nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | CONSIGLIERI | Presenti / Assenti |
|---|------------------------|--------------------|
| 1 | IGNAZI Rosanna Erminia | Presente |
| 2 | TEDOLDI Virginio | Presente |
| 3 | SONZOGNI Giorgio | Presente |
| 4 | MILANESI Santo Maria | Presente |
| 5 | GIPPONI Claudio | Presente |
| 6 | BIANCHESSI Pier Angelo | Assente |
| 7 | GIPPONI Marco | Presente |

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

//

Presenti n. 6

Assenti n. 1

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Ruggeri Dr. Fausto.

- Accertata la validità dell'adunanza la Signora Ignazi Rosanna Erminia, nella qualità di Sindaco ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi 23.08.2014

Il Segretario Comunale
Ruggeri Dr. Fausto

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi 23.08.2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
Vescovi Luciano

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
 - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 del medesimo art. 1 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferma Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8° della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'**allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta **unica comunale (IUC)** e della Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato differito al 30/09/2014 con Decreto del Ministero Interno del 18/07/2014;

VISTO il testo regolamentare predisposto dagli Uffici Comunali;

RITENUTO meritevole di approvazione il suddetto regolamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

DATO atto che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, il presente Regolamento è stato sottoposto al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali",

Con voti **favorevoli n. 6, contrari ed astenuti n. 0**, resi in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare il "**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**", che nel testo composto di n° 4 Capitoli (Disciplina Generale – Regolamento Componente **IMU** – Regolamento Componente **TASI**, Regolamento Componente **TARI**), viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal **1° gennaio 2014**, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448.
- 4) Di disporre per l'invio di copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale Finanziaria Locale, ai sensi art. 13 – comma 15 – del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 5) Di dare atto che il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n° 17 in data 15/06/2012, nonché tutte le precedenti norme regolamentari con esso contrastanti.


Con successiva separata votazione, all'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to: Ignazi Rosanna Erminia



Il Segretario Comunale
F.to: Ruggeri Dr. Fausto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castel Gabbiano, li 09,09.2014

La suesesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69);

Il Segretario Comunale
F.to: Ruggeri Dr. Fausto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- : Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Castel Gabbiano, li . .

Il Segretario Comunale
Ruggeri Dr. Fausto

Copia conforme all'originale per
uso amministrativo.
Castel Gabbiano, li 09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

